



IL PERMESSO DI SOGGIORNO

a cura di Gianluca Cassuto

CHE COSA È IL PERMESSO DI SOGGIORNO

- È l'autorizzazione a soggiornare in Italia
- Viene rilasciato dalla Questura (Ministero dell'Interno)
- Si differenziano in base alla durata tra permessi di breve periodo e permessi di lungo periodo
- Ogni permesso di soggiorno ha una motivazione specifica che definisce le caratteristiche peculiari del permesso di soggiorno e corrisponde alla motivazione del visto di ingresso



IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER TURISMO

- Il permesso di soggiorno per turismo è stato abrogato con D.L. n° 10 del 15/02/2007
- È stata introdotta una dichiarazione di presenza da presentare all'autorità di pubblica sicurezza in frontiera o entro 8 giorni dall'ingresso al Questore solo se si proviene da un Paese Schengen
- Nel caso si provenga da un Paese che non applica l'accordo Schengen l'adempimento è attestato mediante l'apposizione sul passaporto del timbro di ingresso da parte della Polizia di frontiera



IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA

- Viene rilasciato a seguito di ingresso per motivi familiari o a seguito di conversione di permesso di soggiorno per motivi di lavoro o a seguito di coesione familiare
- Consente l'attività lavorativa
- Può essere convertito in altri permessi di soggiorno
- Consente il ricongiungimento familiare
- Ha la durata relativa al permesso di soggiorno del familiare di cui si è a carico



IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

- Lo straniero può ottenere uno specifico visto di ingresso e relativo permesso di soggiorno per cure mediche.
- La domanda può anche essere presentata da un familiare o da chi ne fa le veci.



IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

- Le università nella loro autonomia, promuovono l'accesso degli stranieri ai corsi universitari, tenendo conto delle quote stabilite annualmente per gli stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca.
- Per accedere ai corsi universitari è necessario essere in possesso di titolo di studio di scuola superiore conseguito in Italia oppure, se conseguito all'estero, equipollente.
- La frequenza ai corsi universitari è consentita anche a tutti gli stranieri già in Italia con carta di soggiorno, oppure che abbiano il permesso di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, motivi religiosi.
- Il permesso rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, tenendo conto delle quote stabilite dai flussi di ingresso.



IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

- Lo straniero può entrare in Italia per esercitare un'attività di lavoro autonomo, costituire società di capitali o di persone, accedere a cariche societarie e costituire società cooperative. La richiesta deve essere inoltrata al Consolato italiano del Paese di origine al quale bisogna dimostrare:
 1. di disporre dei mezzi finanziari adeguati per l'attività da svolgere;
 2. di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente, emessa in data non inferiore ai tre mesi, nella quali si dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza richiesta;
 3. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.
- La rappresentanza diplomatico-consolare, entro 30 gg., accertato il possesso dei requisiti, rilascia allo straniero il visto e la certificazione del possesso dei requisiti, e ne dà comunicazione a Ministero dell'Interno, INPS e INAIL.
- Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, il cittadino straniero deve chiedere il permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio.
- Il permesso di soggiorno può avere durata biennale ed è rinnovabile.
- Se l'attività di lavoro autonomo non richiede alcuna autorizzazione o abilitazione, lo stesso cittadino dovrà acquisire un'attestazione, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato o presso l'Ordine Professionale, sulla disponibilità economica necessaria all'esercizio dell'attività.
- Detta attestazione dovrà essere presentata in Questura anche tramite un procuratore; la Questura apporrà il suo nulla - osta se non esistono motivi ostativi all'ingresso del cittadino straniero.
- Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l'esercizio del lavoro subordinato per il periodo di validità dello stesso, previa iscrizione nelle liste di collocamento o, se il lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro allo Sportello Unico per l'immigrazione.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

- Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato può avere una validità di due anni e alla scadenza, se continua il rapporto di lavoro, il permesso può essere rinnovato per altri due anni.
- In questo caso il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere chiesto al Questore della Provincia in cui il cittadino dimora almeno novanta giorni prima della scadenza, allegando la documentazione comprovante l'avvenuta stipula del contratto di soggiorno.
- Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro, o titolari di permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato.
- Se lo straniero viene licenziato, o si dimette, può chiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento per un periodo pari a quello residuo previsto dal permesso di soggiorno, e comunque per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi.



IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

**(ELIMINATO CON CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL
28/11/2011)**

Tutti i rapporti di lavoro subordinato dei cittadini extracomunitari devono essere regolati mediante il contratto di soggiorno che si stipula presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura.

Il datore di lavoro deve garantire, oltre al rispetto del contratto di lavoro:

- un alloggio idoneo dal punto di vista igienico-sanitario;
- il pagamento delle spese di rimpatrio al paese d'origine;
- la comunicazione di ogni variazione che riguardi il rapporto di lavoro entro 5 giorni allo Sportello Unico.



IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- Dall' 11 Dicembre 2006 TUTTE le istanze di permesso di soggiorno e carta di soggiorno riguardanti i CITTADINI EXTRACOMUNITARI dovranno essere presentate dall'interessato agli UFFICI POSTALI ABILITATI utilizzando l'apposito Kit disponibile presso gli Uffici Postali.
- All'atto della presentazione dell'istanza il cittadino straniero deve provvedere al pagamento di Euro 30,00 per la pratica, oltre a Euro 27,50 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato con appositi bollettini postali. All'istanza deve essere allegata una marca da bollo di Euro 14,62.
- L'interessato dovrà essere in possesso del passaporto valido o altro documento equipollente per l'identificazione e al momento della presentazione dell'istanza viene rilasciata UNA RICEVUTA che ha la stessa validità della ricevuta del permesso di soggiorno.



IL RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta e firmata dall'interessato. All'istanza è necessario allegare la documentazione prevista dalla legge.
- Ricevuta l'istanza la Questura convocherà per iscritto l'interessato per la fotosegnalazione e la presentazione del passaporto e di n° 4 fototessere.
- La Questura con un secondo invito convocherà l'interessato per il ritiro del permesso di soggiorno elettronico.
- Per le seguenti tipologie di permesso di soggiorno: affari, cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, minore età, giustizia, integrazione minore, invito, status apolide le istanze continueranno ad essere presentate presso gli Uffici della Questura di Milano di Via Montebello 26

<http://www.portaleimmigrazione.it/>



I DIRITTI GARANTITI A CHI HA LA RICEVUTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

RICEVUTA PER RICHIESTA DI PRIMO PERMESSO:

- Lo straniero può "legittimamente esercitare i diritti derivanti dal permesso nonché essere ammesso a svolgere l'attività lavorativa". *Direttiva Ministero Interno del 20/02/2007*
- Iscrivere all'anagrafe se attende permesso per lavoro subordinato o famiglia. *Circolare Interno n° 16 del 2/4/2007 e n° 43 del 2/8/2007*
- Iscrivere al servizio sanitario nazionale. *Circolare salute del 17/04/2007*
- Prendere la patente e la carta di circolazione. *Circolare trasporti del 14/09/2007*
- Rimpatriare e tornare in Italia senza passare da altri Paesi Schengen anche se attende un permesso per lavoro autonomo o famiglia. *Circolare interno del 12/12/2007 valida fino al 31/03/2008*



I DIRITTI GARANTITI A CHI HA LA RICEVUTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

RICEVUTA PER LA RICHIESTA DI RINNOVO:

- Il ritardo del rinnovo "non incide sulla piena legittimità del soggiorno e sul godimento dei diritti ad esso connessi". Lo straniero può "lasciare il territorio e farvi regolare rientro in qualunque periodo dell'anno a condizione di non passare dai Paesi Schengen". *Direttiva Ministero Interno del 5/8/2006*
- Ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare. *Circolare interno del 17/10/2006*
- Cambiare lavoro e iscriversi all'inps. *Messaggio Inps del 18/10/2006*
- Iscriversi all'anagrafe. *Circolare interno del 24/11/2006*
- Continuare a lavorare se ha il permesso scaduto e ha chiesto il rinnovo entro e non oltre 60 giorni dopo la scadenza. *Circolare lavoro del 5/12/2006*
- Ottenere e rinnovare la carta di identità. *Circolare interno del 2/4/2007*
- Restare iscritto al servizio sanitario nazionale. *Circolare salute del 17/04/2007*
- Ottenere un permesso per i figli fino a 14 anni iscritti sul PS che consenta anche a loro di lasciare l'Italia. *Circolare interno del 27/06/2007*
- Prendere la patente e la carta di circolazione. *Circolare trasporti del 14/09/2007*
- Ottenere l'attestato di conducente. *Circolare lavoro del 27/11/2007*
- Assumere un altro lavoratore Extra UE con i flussi. *Faq ministero interno novembre 2007*
- Attraversare per uscire e rientrare in Italia le frontiere (marittime, aeree, terrestri) di altri Paesi Schengen. *Circolare interno del 12/12/2007 valida fino al 31/03/2008*

ASILO POLITICO

- La domanda di asilo politico si presenta in frontiera o presso la Questura di domicilio che rilascia un permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico"
- Con il permesso di soggiorno "richiesta asilo politico" è possibile:
 - lavorare dopo 6 mesi dalla data della domanda
 - iscriversi al servizio sanitario nazionale



ASILO POLITICO

- La Commissione territoriale istituita presso la Prefettura (sportello unico per l'immigrazione) convoca l'interessato per l'audizione
- Sentito l'interessato la commissione può:
 - riconoscere lo status di rifugiato politico > permesso per asilo politico
 - riconoscere lo status umanitario > permesso per motivi umanitari
 - rigettare la domanda / decreto di espulsione
- Il permesso per asilo politico e per motivi umanitari consente:
 - iscrizione in anagrafe, copia permesso e titolo di viaggio se in possesso
 - iscrizione al servizio sanitario nazionale
 - attività lavorativa



IL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO (CARTA DI SOGGIORNO) MODIFICATA IN BASE AL D.L. N° 3 DELL'08/01/2007

- La carta di soggiorno è il titolo che consente agli stranieri di soggiornare a tempo indeterminato in Italia. Può essere richiesta dagli stranieri residenti in Italia da almeno 5 anni ed in possesso di un permesso di soggiorno rinnovabile a tempo indeterminato.
- Per ottenere la carta di soggiorno lo straniero deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 1. regolare soggiorno in Italia da almeno 5 anni
 2. permesso di soggiorno
 3. un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per ogni familiare
 4. Test di italiano
- La carta di soggiorno può essere richiesta anche per lo straniero coniuge o figlio minore o genitore conviventi con cittadino italiano. In questo caso i requisiti per il rilascio della carta di soggiorno sono quelli appena visti senza il limite del soggiorno da almeno 5 anni.



IL PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO (CARTA DI SOGGIORNO) MODIFICATA IN BASE AL D.L. N° 3 DELL'08/01/2007

(Segue)

- La carta di soggiorno non deve essere più vidimata entro 10 anni dal suo rilascio ed è valida come documento di identificazione personale per 5 anni dal suo rilascio.
- La carta di soggiorno permette di entrare e uscire dall'Italia senza bisogno di visto, di svolgere qualsiasi attività prevista dalla legge, e di accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione; consente la partecipazione alla vita pubblica locale e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo quando previsto dall'ordinamento.
- La carta di soggiorno viene rifiutata o revocata dal Questore se vi è stata o è sopravvenuta una condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dagli art.380 e 381 c.p.p., salvo che ci sia stata la riabilitazione.
- Il titolare della carta di soggiorno può essere espulso solo per motivi di ordine e sicurezza pubblica
- Contro il rifiuto della carta di soggiorno è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. competente.